

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, SPIGAROLI, TIBERI, SMURRA e LIMONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1970

Modificazioni alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sull'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 974, presentato durante la scorsa legislatura dal compianto senatore Bellisario e da numerosi altri colleghi, prevedeva la possibilità di immissione nei ruoli delle scuole secondarie superiori degli insegnanti forniti di titolo specifico oppure di generica abilitazione, sulla base di distinte graduatorie.

Si sarebbero cioè dovute compilare graduatorie di idonei e di « approvati » nei concorsi a cattedre e, successivamente, graduatorie di aspiranti forniti di solo titolo di abilitazione.

Tale impostazione originaria venne modificata nel corso delle discussioni parlamentari e la legge che ne risultò (2 aprile 1968, n. 468) prevede per ogni classe di concorso la compilazione di un'unica graduatoria nella quale trovano posto tutti coloro che comunque hanno un titolo valido.

Tale impostazione fu dovuta alla ricerca di un sistema, il più semplice e rapido possibile, ma indubbiamente rappresentò un grave danno per gli insegnanti che non si sono accontentati dell'abilitazione (valida

in genere per numerose classi di concorso) ma hanno affrontato le prove specifiche conseguendo risultati positivi e, in molti casi, i 7/10 o l'idoneità e cioè un punteggio sufficiente per poter essere dichiarati vincitori.

Ma non è il caso di soffermarsi sui motivi che hanno ispirato le decisioni adottate durante la passata legislatura.

Non si chiede neppure, col presente disegno di legge, di ristabilire l'impostazione originaria, cosa che potrebbe gravemente interferire nei lavori applicativi della citata legge n. 468.

Si vuole tuttavia venire incontro alle pressanti e ripetute richieste degli idonei e degli « approvati », i quali giustamente chiedono che il loro titolo abbia almeno un parziale riconoscimento.

Vi sono inoltre gli insegnanti titolari di scuola media entrati in ruolo anteriormente al 1° ottobre 1941, ai quali è stato riconosciuto il diritto di chiedere una cattedra di biennio (articolo 2 della citata legge numero 468), alla pari con gli insegnanti entrati nel ruolo in epoca successiva.

Non si tratta naturalmente di una questione di anzianità, ma del fatto che anteriormente al 1941 i concorsi a cattedre non erano relativi ai tre anni di scuola media, ma ai quattro del corso inferiore degli istituti secondari.

Per questi insegnanti si osserva che il loro concorso era relativo anche ad una delle due classi che costituiscono l'attuale biennio e si può aggiungere che ad altri titolari di scuola media passati alle classi di collegamento mediante concorso per soli titoli, anche in epoca relativamente recente, è stato riconosciuto il diritto dell'immediato inquadramento nei bienni stessi (legge numero 482 del 23 giugno 1970).

Per venire incontro a tutte queste richieste si propone pertanto che agli idonei, agli « approvati » e ai titolari di scuola media entrati in ruolo anteriormente al 1° ottobre 1941 venga assegnato un punteggio supplementare nella misura di punti 10 per gli idonei, gli inclusi nelle graduatorie di merito (e cioè coloro che hanno riportato almeno 7/10 — 52,50/75 — come voto complessivo delle prove d'esame) e per i titolari

di scuola media di cui è detto sopra; nella misura di punti 5 per tutti gli altri.

Tale operazione non interferisce negativamente sui lavori in corso presso il Ministero della pubblica istruzione.

Infatti coloro i quali si gioveranno della disposizione di cui al presente disegno di legge, se ancora non l'hanno fatto, dovranno inviare la necessaria documentazione ed otterranno, a domanda, il punteggio di cui sopra.

Tale punteggio potrà essere aggiunto, con operazione semplicissima, a quello già calcolato sulla base della precedente documentazione.

La legge non comporta riapertura dei termini; non esclude tuttavia che possa essere attribuito il punteggio supplementare anche a coloro i quali hanno ottenuto il titolo specifico dopo la scadenza dei termini fissati dal bando applicativo della legge n. 468.

Siccome il lavoro applicativo di cui sopra è praticamente appena iniziato, il punteggio supplementare potrà essere assegnato prima che il Ministero proceda alla compilazione delle graduatorie.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Agli aspiranti che hanno chiesto l'inclusione nelle graduatorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 468, i quali abbiano conseguito nelle prove di esame di un concorso a cattedre la votazione complessiva di almeno 7/10 con non meno di 6/10 in ciascuna prova, vengono attribuiti, in aggiunta al punteggio previsto dall'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603, punti 10 limitatamente alla graduatoria corrispondente alla classe di concorso per la quale superarono la prova.

Vengono attribuiti punti 5 nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente comma agli aspiranti che abbiano conseguito una votazione complessiva non inferiore a 6/10.

A coloro che abbiano superato, con il punteggio minimo richiesto per essere dichiarati vincitori, un concorso a cattedre relativo al corso inferiore delle scuole secondarie bandito anteriormente all'entrata in vigore della legge 1° luglio 1940, n. 899, vengono attribuiti, in aggiunta al punteggio di cui all'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603, punti 10 limitatamente alle graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 2 della citata legge 2 aprile 1968, n. 468.